



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Prot. n. 385/18 Sept.

Genova, 19 giugno 2018

Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto
della Corte di Appello di Genova

Oggetto: provvedimento organizzativo - deposito istanze/atti presso gli Uffici di Sorveglianza da parte degli Avvocati a mezzo posta elettronica.

Trasmetto l'allegato provvedimento organizzativo in materia di irricevibilità/inammissibilità di atti o istanze trasmesse da Avvocati e soggetti privati al Tribunale di Sorveglianza di Genova a mezzo posta elettronica anche certificata.

Si tratta di un provvedimento, oltre che conforme alla attuale giurisprudenza dominante, necessitato dalla irrinunciabile esigenza di dare riordino ai servizi di cancelleria, al fine di evitare un aggravio degli adempimenti ed i disservizi correlati alla iscrizione dei procedimenti ed alla loro eventuale duplicazione, in ragione delle consistenti difficoltà in cui versano i servizi amministrativi, del tutto insufficienti per far fronte ai rilevanti carichi di lavoro.

Permane inalterato il positivo spirito di collaborazione della magistratura di sorveglianza del Distretto con l'Avvocatura, che si confida consapevole delle criticità in cui versano i servizi amministrativi del Tribunale di Sorveglianza.

Il Presidente
Gaetano Brusa





TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Genova, 19 giugno 2018

Alle Cancellerie
del Tribunale di Sorveglianza di Genova e
degli Uffici di Sorveglianza di Genova e Massa

Ai magistrati del Tribunale di Sorveglianza
Genova

Oggetto: provvedimento organizzativo - deposito istanze/atti presso gli Uffici di Sorveglianza da parte degli Avvocati a mezzo posta elettronica.

Il Presidente,

ritenuta la necessità di dare riordino ai servizi di cancelleria, con riferimento alla ricezione di istanze ed atti inviati dagli Avvocati ed altre parti private al Tribunale ed all'Ufficio di Sorveglianza di Genova a mezzo posta elettronica;

considerato che tale esigenza, sorretta dalle considerazioni giuridiche che seguiranno, è volta ad evitare un aggravio degli adempimenti di cancelleria ed i disservizi correlati alla iscrizione dei procedimenti ed alla loro eventuale duplicazione, nonché si rivela indispensabile soprattutto in ragione delle consistenti difficoltà in cui versano i servizi amministrativi, del tutto insufficienti per far fronte ai rilevanti carichi di lavoro, che necessitano di risposte tempestive, la cui salvaguardia va garantita anche a costo del sacrificio del positivo spirito di collaborazione della magistratura di sorveglianza del Distretto con l'Avvocatura, consapevole delle criticità evidenziate;

sentiti i magistrati che condividono tutti il presente intervento organizzativo;

premesso nel merito che pur essendo un fatto inevitabile l'introduzione delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel processo penale, è tuttavia necessaria una disciplina organica della materia, al fine di evitare che nel procedimento penale e segnatamente della sorveglianza possano insinuarsi vizi

sanzionati da nullità, con gravi ripercussioni negative sul buon andamento del servizio giustizia;

rilevato che la giurisprudenza per adeguare la normativa vigente agli sviluppi della tecnologia ha fatto notevoli sforzi;

considerato infatti che sono così dovute intervenire a suo tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 27.3.14 n. 40186, per risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto in merito all'utilizzo del telefax per la trasmissione alla cancelleria della dichiarazione del difensore di adesione all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, affermando che la soluzione positiva si fonda, oltre che sull'interpretazione letterale dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione, anche su di una interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo;

rilevato che ad oggi si pone analoga questione in ordine alla possibilità di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) e, a maggior ragione ordinaria, per la trasmissione di atti ed istanze alla cancelleria da parte della difesa;

rilevato che in merito a tale questione è insorto conflitto di giurisprudenza la cui soluzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza della Corte di Cassazione del 27.10.16, che ha prospettato l'utilizzabilità di tale strumento alla luce di una interpretazione fondata sulle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale (CAD) e successive disposizioni in materia di notifiche telematiche, che tenga conto delle esigenze di svincolarsi da schemi formalistici e sia più rispondente alla evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche;

considerato che la recente sentenza della Suprema Corte n. 620/2017 del 19.4.17 ha recepito l'orientamento negativo dominante e che sintetizza lo stato dell'arte della disciplina per quanto attiene la trasmissione dell'istanza del difensore a mezzo PEC: orientamento secondo il quale alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione, nel senso che l'utilizzo della PEC è stato consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato - a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149 e 150 c.p.p., e art. 151 c.p.p., comma 2 (L. n. 228 del 2012 (art. 1 comma 19); D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, commi 9 e 10).

rilevato che allo stato, dunque, la forma della notifica via PEC è deputata a sostituire forme derogatorie dell'ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari, ed in particolare per quanto attiene: a) le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art.151c.p.p.; b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), "con mezzi tecnici idonei", secondo il dettato dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis; c) gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono

confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell'estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'art. 157, commi primo e secondo e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art.149 c.p.p.); d) le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art. 150 c.p.p.); ritenuto di aderire al predetto orientamento giurisprudenziale e che pertanto si ritiene che sia irricevibile/inammissibile il deposito di istanze o atti in generale a mezzo posta elettronica anche certificata presso le cancellerie del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio di sorveglianza di Genova e di Massa si,

dispone

che le Cancellerie non provvedano alla stampa e comunque non iscrivano al SIUS atti o istanze di misura alternativa o destinate a dare impulso a procedimenti di sorveglianza, provenienti da Avvocati e soggetti privati, trasmesse a mezzo posta elettronica anche certificata.

Si comunichi alle Cancellerie del Tribunale di Sorveglianza di Genova e degli Uffici di Sorveglianza di Genova e Massa, ai magistrati del Tribunale di Sorveglianza.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario (art. 44 circ. CSM formazione tabelle per il triennio 2017/2019).

Il Presidente
Gaetano Brusa

